

Sent. n. 109/2025 pubbl. il 10/11/2025
Rep. n. 120/2025 del 10/11/2025

P.U. R.G. n. 197-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Massimo Urbano	Presidente
-Dr.ssa Sodano Marta	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 197-1/2025 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

Serinelli Luisiano, (C.F. SRNLSN64D17I119D), nato a san Pietro Vernotico (BR) il 17/04/1964 e residente in [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Volpe, giusta procura agli atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pozzuoli (NA), alla via Campiglione n. 6

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da **Serinelli Luisiano** per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Cancellò ed Arnone ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;

vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

visti i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale e depositata il 13.10.2025;

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 170318a7f6e5432d2c1ad68113e1271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Sent. n. 109/2025 pubbl. il 10/11/2025

Rep. n. 120/2025 del 10/11/2025

rilevato che il ricorrente non ha inteso prospettare la durata massima della procedura nella misura in cui lo stesso, nella proposta di piano di liquidazione, asserisce: *"si potrebbe stimare, quindi, una rata media mensile di circa € 276,50, da versarsi per almeno 36 mesi"* (Cfr. pag. 9 della relazione All. 1.b alla nota di deposito dell'08.09.2025);

osservato, in ogni caso a tale riguardo:

- che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;
- più in dettaglio, che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (rectius, nel caso di specie senza beni immobili prontamente liquidabili, disponendo il ricorrente solo di un bene immobile oggetto di una procedura esecutiva e detendendo piccole porzioni di unità immobiliari oltre che un autoveicolo di valore irrisorio e un conto corrente sul quale gli viene accreditata mensilmente la pensione);
- rilevato, in particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Leggi con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccedendo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
- che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;

Firmato Da: MASSIMO URBANO Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1703f8a7f6e5f432d2d1ad813e1271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Copia conforme all'originale digitale, ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c.

Santa Maria Capua Vetere, 11/12/2025

Liquidatore Dott. Lucio Cercone

Sent. n. 109/2025 pubbl. il 10/11/2025

Rep. n. 120/2025 del 10/11/2025

ritenuto che tale decisione non possa essere condivisa;

ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;

ritenuto, in proposito:

- che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, in tal modo finisca:
 - a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso ;
 - b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo;

rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;

rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;

ritenuto che il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21;

rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII;

considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII. ritenuto, in altre parole:

- 1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1703f8a7f6e5f432d2d1ad681f3e7271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;

3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 213 CCII, laddove, per la liquidazione giudiziale (che condivide con la liquidazione giudiziale la natura di procedura strettamente liquidatoria, tesa alla tutela dei creditori, nel rispetto della par condicio creditorum), al comma 5 prevede che "il termine di completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal Giudice delegato"; sicchè, considerando anche il termine per la ragionevole durata della procedura stabilito dalla legge 89/2001, potrebbe ben identificarsi un termine ragionevole in sei anni.

4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;

ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;

chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII; (ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura - anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo - ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 170318a7f6e543d3dd1ad68113e271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



ritenuto, pertanto, che quanto alla durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire comunque una percentuale soddisfacente dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che Serinelli Luisiano è consumatore sovraindebitato nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII- la cui debitoria, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva prevalentemente dal mancato pagamento di numerose rate di un contratto di mutuo ipotecario (Cfr. doc. 12.3), per l'importo originario di euro 210.000,00, stipulato nel 2007 dal ricorrente e da [REDACTED] con la quale è in regime di separazione dei beni- non assoggettabile a liquidazione giudiziale; considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 281.493,26 (Cfr. come indicati dall'OCC nella relazione allegata al ricorso); rilevato che a tale ultimo importo devono aggiungersi anche le spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'OCC e per il legale);

considerato però che l'Advisor ha calcolato le spese sorte in occasione della presente procedura inserendole tra i crediti in prededuzione (spese per l'OCC e per l'Advisor quantificate per circa 26.697,37 euro);

considerato che le spese per l'advisor legale devono essere considerate come crediti privilegiati e non prededucibili, a differenza di quanto indicato in piano, stante la non inclusione delle stesse nel novero dei crediti prededucibili così come previsti dall'art. 6 CCII, secondo quanto già osservato nel decreto del Giudice delegato del 29.9.2025;

rilevato, infatti, che nella liquidazione controllata, l'art. 6 CCII limita la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano, né vi è alcuna altra disposizione che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione per cui le spese legali maturate per l'assistenza del debitore nel

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1703f8a7f6e5f432d2d1ad681f3e1271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db06002c1b5cc



ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;

ritenuto, sin d'ora, dunque, sollecitare l'attenzione del liquidatore a verificare, in sede di ammissione al passivo, previa apposita istanza, il grado e la misura del riconoscimento del credito del legale, ricalcolando gli importi secondo i parametri di legge, in relazione alla attività svolta, evincendosi prima facie sin d'ora l'esosità dell'importo richiesto (euro 10.993,04);

rilevato, che quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.

Considerato:

- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, il [REDACTED]

a) risulta essere comproprietario insieme alla moglie di un bene immobile oggetto di procedura esecutiva e titolare di quote di beni immobili (Cfr. allegati 7.1 e 8 alla nota di deposito dell'08.09.2025)

- l'immobile sito in Campi Bisenzio sotto posto alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 210/2024 incardinata presso il Tribunale di Firenze, GE dott.ssa Francesca Romana Bisegna, valutato dal CTU ing. [REDACTED] € 126.900,00;
- 1/3 Immobile sito in San Pietro Vernotico (BR) alla [REDACTED] Piano T, riportato al catasto al [REDACTED] categoria A/4, classe 2, consistenza 6.5 vani, superficie catastale mq. 135, rendita catastale € 281,99. Valore di mercato dati OMI € 86.737,50, quota spettante al Serinelli € 28.912,50
- 1/3 Immobile sito in San Pietro Vernotico (BR) alla [REDACTED] Piano T, riportato al catasto al [REDACTED] categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), classe 3, consistenza mq. 41, superficie catastale mq. 46, rendita catastale € 99,52. Valore di Mercato dati OMI € 23.166,00, quota spettante al Serinelli € 7.722,00;

b) risulta proprietario di un bene mobile registrato, nella specie un autoveicolo mod. Chevrolet Captiva [REDACTED] immatricolato il 31-10-2017, non incluso nel piano in considerazione del suo scarso valore;

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1703f8a7f6e5452d2d1ad6813e1271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Sent. n. 109/2025 pubbl. il 10/11/2025

Rep. n. 120/2025 del 10/11/2025

- c) risulta essere percettore di pensione invalidità riconosciutagli dall'Inps a seguito di un infortunio occorso sul lavoro dell'importo, al netto delle trattenute erariali e della cessione del quinto, di euro 607,47 (CFR. Doc. 4.1 cedolini 2025 allegati alla nota di deposito del' 8.9.25) e di una rendita Inail dell'importo di euro 254,40 (CFR. Doc. 4.1 cedolini 2025 allegati alla nota di deposito del' 8.9.25);
- d) risulta intestatario del rapporto di conto corrente postale n. [REDACTED] su cui viene accreditata mensilmente la pensione;
- e) non risulta allo stato degli atti vantare crediti futuri, non emergendo il dato dalla relazione del Gestore;

-che quanto alla debitoria, il Serinelli risulta esposto prevalentemente per debiti generati dal mancato pagamento delle rate di un contratto di mutuo ipotecario stipulato da lui e sua moglie nel lontano 2007, nonché derivanti da un contratto di cessione del quinto, per debiti di natura tributaria e derivanti da violazioni del codice della strada per un totale di € 281.493,26Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso);

ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che non vi è un attivo prontamente liquidabile, in quanto, in disparte il bene immobile di cui è proprietario unitamente a sua moglie ed oggetto di procedura esecutiva e le quote di beni immobili detenute in comproprietà, alcune di valore esiguo (la cui liquidazione richiede l'instaurazione di un giudizio divisionale e/o della messa in vendita della quota) è proprietario solo di un'autovettura, anche essa di scarso valore;

rilevato, per altro verso, che il Serinelli è titolare di un reddito medio mensile pari ad € 776,50 (secondo quanto dedotto dallo stesso a pag. 9 della relazione) su cui grava anche la trattenuta operata per la cessione del quinto;

preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessario al suo sostentamento, quantificate in euro 500,00 e della compartecipazione della moglie al soddisfacimento dei bisogni della vita quotidiana;

considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, anche utilizzando il parametro analogico di cui all'art. 283, comma 2, del CCII, fermo in ogni caso la facoltà del giudice di poterle quantificare d'ufficio (Cfr. Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023);

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1703f8a7f6e5f432d2d1ad681f3d271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Copia conforme all'originale digitale, ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c.

Santa Maria Capua Vetere, 11/12/2025

Liquidatore Dott. Lucio Cercone

ritenuto in ogni caso congrua la cifra di euro 500,00, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;

ritenuto, pertanto, che la quota di reddito mensile del ricorrente da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 500,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente, nonché delle spese per le visite specialistiche a cui si sottopone periodicamente a fronte delle varie patologie di cui è affetto); considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato in ogni caso che va esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e che, tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo della pensione del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Serinelli Luisiano (C.F. SRNLSN64D17I119D), nato a san Pietro Vernotico (BR) il 17/04/1964 e residente in** [REDACTED]

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;

Nomina liquidatore il dr. Lucio Cercone;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati

Firmato Da: MASSIMO URBANO Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17038a76e5432d21ad8113e1271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Sent. n. 109/2025 pubbl. il 10/11/2025

Rep. n. 120/2025 del 10/11/2025

unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 500,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;

dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore provveda a scrutinare rigorosamente la domanda di ammissione allo stato passivo del legale del ricorrente, verificandone il grado (non prededucibile) ed il quantum, applicando i parametri di legge;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 170318a716e5432d2d11a68113e1271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Copia conforme all'originale digitale, ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c.

Santa Maria Capua Vetere, 11/12/2025

Liquidatore Dott. Lucio Cercone

Sent. n. 109/2025 pubbl. il 10/11/2025

Rep. n. 120/2025 del 10/11/2025

attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024)

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 7.11.2025

Il giudice relatore

Dr.ssa Simona Di Rauso

Il Presidente

Dr. Massimo Urbano

LUCIO
CERCONI
10.09.2026
17:42:36
GMT+02:00



Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 170318a7f6e5f432d2d1ad681f3e1271
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Copia conforme all'originale digitale, ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c.

Santa Maria Capua Vetere, 11/12/2025

Liquidatore Dott. Lucio Cercione